



ANTICI PAZIONE T.F.R. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

GIUGNO 2010

EASY BOOK





COS'E' IL T.F.R. ?

L'art 2120 del Codice Civile regolamenta l'istituto del Trattamento di Fine Rapporto che è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la ragione: licenziamento individuale e collettivo, dimissioni, ecc. Il TFR rappresenta un vero e proprio compenso differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro che matura in relazione al tempo di lavoro prestato e all'ammontare della retribuzione.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 75 del CCNL 8.12.2007, ed all'art. 29 del CCNL 10.1.2008 a far tempo dal 1° febbraio 2008, concorrono le seguenti voci: Stipendio, Scatti di anzianità, Importo ex ristrutturazione tabellare, 13[^] mensilità, Assegno ex Premio di Rendimento, Assegno ex CCNL, Assegni per automatismi ed anzianità, Concorso spese tranvierie, Assegni integrativi, Ex assegno integrativo, Assegno ex indennità aziendale di categoria, Assegno ex ristrutturazione, Assegno Ad Personam, Indennità di Direzione, Indennità di maternità (INPS ed integrazione aziendale), Indennità di ruolo chiave, Indennità grado superiore, Indennità per lavori svolti in locali sotterranei, Indennità di vacanza contrattuale, Indennità di rischio, Patto di durata, Patto di stabilità.

DESTINAZIONE DEL T.F.R.

Dal **1° gennaio 2007** ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006 la scelta deve avvenire entro sei mesi dall'assunzione. La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata compilando il modulo TFR 2 allegato al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007 che deve essere consegnato dal lavoratore, compilato e sottoscritto, al datore di lavoro.

Se entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un'adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR, (silenzio assenso).

I lavoratori di prima occupazione che aderiscono ad una forma di previdenza complementare devono obbligatoriamente conferire alla stessa anche il TFR.

CHI PUO' CHIEDERE L'ANTICIPAZIONE?

Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbia maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio alla data di presentazione della domanda.

Sono considerati utili anche i periodi di assenza per congedo maternità/paternità, congedo parentale, aspettativa non retribuita per malattia o infortunio successiva alla scadenza del periodo di comporto.

Sono esclusi i periodi per causali di assenza che non concorrono alla determinazione del trattamento di fine rapporto, quali ad esempio, i periodi per aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche eletive (art. 31 L. n. 300/70), o i periodi di aspettativa per motivi di studio, familiari, personali, di volontariato.



LIMITI D'ACCOGLIMENTO

Le domande presentate saranno soddisfatte seguendo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento del limite annuale del 10% degli aventi diritto, vale a dire dei dipendenti che hanno almeno otto anni di servizio e, comunque, entro il 4% del numero totale dei dipendenti appartenenti a tutte le categorie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le domande presentate in eccedenza rispetto al limite annuale, saranno riportate nello stesso ordine al primo gennaio dell'anno successivo e verranno soddisfatte, sempreché permangano i requisiti, nell'ambito del limite annuale per l'anno stesso.

Le domande di anticipazione T.F.R. per:

- Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari,
- Spese per l'acquisto di prima casa di abitazione - limitatamente all'ipotesi documentata dall'acquirente (dipendente o figlio maggiorenne) di sfratto esecutivo, non per morosità, convalidato dall'Autorità giudiziaria,

saranno comunque accolte anche se la richiesta sarà presentata oltre il "plafond" concedibile nell'anno.

MISURA DELL'ANTICIPAZIONE

La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70% del trattamento di fine rapporto lordo maturato al mese precedente la domanda, al netto di qualsivoglia quota-parte già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (ad es. atto emesso dall'autorità giudiziaria, cessione del quinto dello stipendio), decurtato da eventuali altre anticipazioni percepite nel corso del rapporto di lavoro ed assoggettato alle ritenute fiscali previste dalla legge, con riserva di conguaglio all'atto della cessazione dal servizio.

L'ammontare dell'anticipazione viene detratto a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ex art. 2122 c.c., e pertanto sullo stesso non opererà la rivalutazione prevista dall'art.1 della legge 297/82.

La somma anticipata non potrà comunque essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda e ridotta dell'eventuale anticipo concesso per il medesimo titolo ad altri componenti del nucleo familiare, nonché dell'eventuale anticipo concesso per il medesimo titolo sulla posizione individuale della previdenza complementare. Nel caso di acquisto della casa di abitazione nella determinazione della somma erogabile si dovrà tenere conto anche dell'importo dell'eventuale mutuo concesso al medesimo titolo al dipendente o per gli altri componenti il nucleo familiare.

La richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto, per tutte le causali di cui al presente regolamento, potrà essere ripetuta nel corso del rapporto di lavoro più volte, comunque entro il limite massimo del 70% del trattamento di fine rapporto disponibile al momento della domanda.

ANTICIPAZIONE SU PREVENTIVO

Le anticipazioni possono essere disposte su preventivo quando ne siano certi i presupposti di diritto, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione finale prevista dalla normativa.

Nel caso in cui l'interessato non sostenga la spesa per cui viene concessa l'anticipazione, ovvero non provveda a presentare la documentazione definitiva entro i termini previsti per ogni singola fattispecie, dovrà restituire, in un'unica soluzione ovvero nel tempo più breve secondo un piano di rientro che andrà concordato con l'Ufficio Amministrazione del Personale, l'importo concesso al lordo delle imposte.

Ove la somma anticipata risulti superiore alla spesa realmente sostenuta e documentata, l'interessato dovrà restituire in un'unica soluzione entro e non oltre 30 giorni dalla data della presentazione della documentazione finale, ovvero nel tempo più breve secondo un piano di rientro che andrà concordato con l'Ufficio Amministrazione del Personale, quanto percepito in eccesso al lordo delle imposte pagate.



CAUSALI PER L'ANTICIPAZIONE

SPESE SANITARIE PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI



Devono riguardare il lavoratore, coniuge o convivente, figli ed altri familiari

secondo il criterio seguito per l'erogazione degli assegni familiari, nonché per quelli nei confronti dei quali il richiedente abbia l'obbligo alimentare.

Le terapie e gli interventi straordinari devono essere attestate, con atto certificativo, dalle competenti strutture pubbliche anche se il dipendente ed i suoi familiari sono liberi di scegliere la struttura privata o estera presso cui richiedere le prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese complementari essenziali, strettamente connesse alle cure e/o all'intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza dell'eventuale accompagnatore, ecc...).

Il dipendente è obbligato a chiedere agli organi competenti e a riversare alla Società qualsiasi rimborso che sia previsto in suo favore da parte delle Casse Sanitarie aziendali, degli Enti pubblici e privati (al lordo dell'imposta). Nel caso caso la spesa documentata risulti inferiore alla somma erogata, il lavoratore dovrà restituire all'Azienda la parte non utilizzata (al lordo dell'imposta); nel caso in cui la terapia o l'intervento non abbiano avuto luogo per qualsiasi motivo, il lavoratore dovrà restituire all'Azienda la somma anticipatagli (al lordo dell'imposta);

DOCUMENTI	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1) Domanda	
2) Autocertificazione dello stato di famiglia, se le spese sanitarie sostenute e per le quali si chiede l'anticipazione non sono riferite al dipendente richiedente	Unitamente alla domanda
3) Attestazione della competente struttura pubblica che riconosca la necessità di terapie o interventi straordinari	Unitamente alla domanda
4) Preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento	PREVENTIVI unitamente alla domanda FATTURE entro i termini stabiliti dalla struttura competente
5) Documentazione fiscalmente valida (fatture, ricevute fiscali, ecc.) della spesa effettivamente sostenuta	Entro i termini stabiliti dalla struttura



RISCATTO/RICONGIUNZIONE DI PERIODI CONTRIBUTIVI

Relativi al dipendente richiedente. In tal caso l'antípoto del trattamento di fine rapporto può essere chiesto solo nel caso in cui il riscatto/ricongiunzione avvenga con il pagamento dei contributi in un'unica soluzione.

DOCUMENTI	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1) Domanda	
2) Documentazione rilasciata dall'INPS attestante l'autorizzazione al riscatto/ricongiunzione con indicazione delle spese da sostenere	Unitamente alla domanda
3) Copia della ricevuta di pagamento	Entro la data evidenziata nella comunicazione della struttura aziendale competente



ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA PER SE' O PER I FIGLI MAGGIORENNI

Si intende per prima casa di abitazione quella stabile e ordinaria per il dipendente che – in funzione dello svolgimento del suo rapporto di lavoro – può anche non coincidere con la località di lavoro dello stesso, sempreché la località prescelta gli consenta di raggiungere quotidianamente il posto di lavoro medesimo;

E' ammessa la richiesta di anticipazione del dipendente solo quando lo stesso, il coniuge (ancorché in regime di separazione dei beni) ed i figli se conviventi non risultino proprietari di unità immobiliari abitative adeguate, ancorché locate o cedute in uso, anche gratuito, a parenti o a terzi nell'ambito del comune ove è situata la sede di lavoro e nell'ambito del comune ove si è eletto domicilio.

Si fa eccezione solo ed esclusivamente nel caso in cui il richiedente e gli altri familiari come sopra specificati siano titolari di nuda proprietà gravata di usufrutto per legge o successione e/o titolari di comproprietà pro indiviso fino al 50% (escluso però il caso di comproprietà col proprio coniuge, non effettivamente e legalmente separato, qualunque sia il regime patrimoniale in essere, che realizzzi la disponibilità totale del bene);

E' ammessa la richiesta di anticipazione a favore del figlio maggiorenne non convivente ovvero del figlio maggiorenne che si distacca dal nucleo familiare stabilendo altrove il proprio domicilio. Detto figlio ed eventuali componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari di alcuna proprietà immobiliare adeguata ancorché locata o ceduta in uso, anche gratuito, a parenti o a terzi nell'ambito del comune ove è situata la sede di lavoro e nell'ambito del comune ove si è eletto domicilio;

la mancata stipula dell'atto di rogito o la mancata elezione di nuova residenza darà luogo alla restituzione della somma erogata al lordo dell'imposta.

CASISTICHE D' ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE:

- 1) acquisto da terzi, anche per consolidamento di proprietà già in essere, con atto di compravendita stipulato da non più di 6 mesi, con eventuale ristrutturazione, della prima casa di abitazione del dipendente richiedente e del proprio nucleo familiare o per il figlio maggiorenne.
Ai fini della presente normativa per ristrutturazione si intende ogni modifica di carattere strutturale apportata all'unità immobiliare;
- 2) acquisto da terzi con atto di compravendita stipulato da non più di 6 mesi, della casa di prima abitazione per il proprio nucleo familiare in presenza di unità abitativa inadeguata, vale a dire che abbia un numero di vani – esclusi cucina e servizi, ripostigli e accessori – inferiore al numero dei componenti il nucleo familiare del lavoratore (in cui vanno considerati i familiari conviventi o persone conviventi verso le quali l'interessato abbia l'obbligo degli alimenti);
- 3) costruzione della prima casa di abitazione per il nucleo familiare o per il figlio maggiorenne;
- 4) acquisto in cooperativa della prima casa di abitazione per il nucleo familiare o per il figlio maggiorenne;
- 5) ristrutturazione della prima casa di abitazione per il nucleo familiare o del figlio maggiorenne;
- 6) acquisto della prima casa di abitazione, quando l'abitazione già di proprietà ed idonea viene posta in vendita;
- 7) ampliamento della prima casa di abitazione già di proprietà insufficiente in quanto inadeguata secondo il criterio previsto dal precedente punto 2);
- 8) acquisto di garage o posto auto, purché collegati alla proprietà della prima casa di abitazione e quindi purché di pertinenza della stessa;
- 9) acquisto o ristrutturazione della seconda casa destinata a residenza saltuaria del dipendente e del proprio nucleo familiare.



In considerazione della vastità di casistiche e possibilità, relativamente alla documentazione e ai tempi di presentazione fare riferimento alla policy aziendale in materia.



Si precisa inoltre che per l'acquisto della casa di abitazione l'anticipazione va commisurata alla spesa sostenuta per l'acquisto dell'immobile risultante dall'atto notarile definitivo o da fatture, comprendendo inoltre le spese notarili e l'imposta di registro relative all'acquisto, nonché le eventuali spese di urbanizzazione, e il valore risultante dalla quietanza di estinzione dell'eventuale mutuo presente sull'immobile idoneo venduto.

Nel caso di acquisto di prima casa di abitazione con contestuale vendita di altra idonea al nucleo familiare, l'importo erogabile è commisurato alla differenza tra gli importi dei due atti di compravendita, oltre alle spese accessorie come sopra indicato.

La richiesta di anticipazione può essere reiterata decorsi 5 anni dall'istanza precedente.

DECURTAZIONE E/O ESTINZIONE DEL MUTUO

Riguarda il mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli, a condizione che detto acquisto sia, a suo tempo, avvenuto senza fruire dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

DOCUMENTI	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1) Domanda	
2) Copia dell'atto di acquisto dell'abitazione	Unitamente alla domanda
3) Copia dell'atto di mutuo	Unitamente alla domanda
4) Copia della documentazione rilasciata dalla banca presso la quale è stato acceso il mutuo attestante il debito residuo	Unitamente alla domanda
5) Copia contabile di avvenuta decurtazione/estinzione del mutuo	Entro 1 mese dall'erogazione dell'anticipazione

RIPIANAMENTO SCOPERTO CONTO CORRENTE

Ripianamento dello scoperto di c/c esistente alla data di presentazione dell'istanza, nel limite tassativo dell'importo massimo di scoperto di conto previsto per il dipendente richiedente dalle disposizioni aziendali tempo per tempo vigenti. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere richiesta solo a ripianamento dello scoperto relativo al conto corrente acceso c/o una Banca del Gruppo sul quale avviene l'accreditto dello stipendio.

DOCUMENTI	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1) Domanda	
2) Documentazione attestante lo scoperto di conto corrente al momento della presentazione della domanda e l'importo del fido concesso	Unitamente alla domanda



ACQUISTO AUTOVETTURA PER PORTATORE DI HANDICAP

La previsione riguarda l'acquisto per il dipendente o per un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente richiedente (cioè iscritto nel proprio stato di famiglia) portatore di handicap.

DOCUMENTI	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1) Domanda	
2) Autocertificazione dello stato di famiglia da presentare anche in caso di soggetto convivente	Unitamente alla domanda
3) Documentazione attestante la disabilità nel caso in cui il dipendente non abbia già presentato l'idonea certificazione per la fruizione dei permessi della legge 104/92	Unitamente alla domanda
4) Preventivo acquisto	Unitamente alla domanda
5) Fattura/ricevuta fiscale in ordine alle spese sostenute	Entro la data evidenziata nella comunicazione della struttura aziendale competente

SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI

L'anticipo può essere richiesto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 151/2001, ovvero per spese da sostenere nel periodo di fruizione del congedo per malattia del figlio di età non superiore a tre anni, ai sensi dell'art. 47, comma 1 D.Lgs. n. 151/2001 ovvero per spese da sostenere durante la fruizione dei tre mesi di aspettativa aggiuntiva per puerperio di cui all'accordo di armonizzazione del 20.12.2007.

L'importo concedibile è commisurato:

- all'ammontare della retribuzione non corrisposta durante l'assenza;
- alla copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto a fini previdenziali del periodo di assenza, purché detto onere sia documentato all'atto della domanda;
- alle eventuali ulteriori spese, debitamente documentate, relative alla motivazione della domanda.



DOCUMENTI	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1) Domanda	
2) Documentazione attestante il periodo di congedo fruito	Unitamente alla domanda
3) Preventivo eventuali spese da sostenere	Unitamente alla domanda
4) Documentazione fiscalmente valida (fatture, ricevute fiscali, ecc) della spesa sostenuta	Entro la data evidenziata nella comunicazione della struttura aziendale competente



SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FRUIZIONE DEI CONGEDI DI FORMAZIONE E DI FORMAZIONE CONTINUA

Spese previste dagli articoli 5 e 6 della L. n.53/00, finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di 2° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, nonché al proseguimento dei percorsi formativi - c.d. "formazione continua"- per accrescere le competenze/conoscenze personali relative al dipendente richiedente.

L'importo concedibile è commisurato:

- all'ammontare della retribuzione non corrisposta durante l'assenza;
- alla copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto a fini previdenziali del periodo di assenza, purché detto onere sia documentato all'atto della domanda;
- alle eventuali ulteriori spese, debitamente documentate, relative alla motivazione della domanda.

DOCUMENTI	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1) Domanda	
2) Attestato dell'Istituto/Ente erogatore della formazione in ordine al programma ed alla durata del corso degli studi cui l'interessato intende iscriversi	Unitamente alla domanda
3) Preventivo di spesa predisposto dall'Istituto/Ente di cui sopra	Unitamente alla domanda
4) Fattura/ricevuta fiscale in ordine alle spese al riguardo sostenute	Entro la data evidenziata nella comunicazione della struttura aziendale competente

SPESE LEGALI

Relative alle controversie in cui sia parte il dipendente.

DOCUMENTI	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1) Domanda	
2) Preventivo di spesa relativo agli oneri da sostenere in relazione a controversie legali limitatamente alle spese per la propria difesa (non spese liquidate dal giudice a favore della controparte)	Unitamente alla domanda
3) Fattura/ricevuta fiscale in ordine alle spese sostenute	Entro la data evidenziata nella comunicazione della struttura aziendale competente

SPESE FUNERARIE

Relative al coniuge, anche legalmente separato, al parente entro il 2° grado, anche non convivente, al soggetto componente la famiglia anagrafica (cioè iscritto nel proprio stato di famiglia), ovvero ad altro parente o affine purché convivente.

DOCUMENTI	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1) Domanda	
2) Certificato di morte	Unitamente alla domanda
3) Autocertificazione dello stato di famiglia da presentare anche in caso di soggetto convivente	Unitamente alla domanda
4) Preventivo di spesa	Unitamente alla domanda
5) Documentazione conforme all'originale fiscalmente valida (fatture, ricevute fiscali, ecc.) della spesa sostenuta	Entro la data evidenziata nella comunicazione della struttura aziendale competente